



CITTÀ DI MARCON
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, SOCIALE E DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE A FAVORE DEI MINORI E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2022

Regolamento del servizio per l'integrazione scolastica, sociale e di continuità assistenziale a favore dei minori e degli alunni con disabilità

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso alle prestazioni erogate dal Comune di Marcon ai fini dell'integrazione scolastica, sociale e della continuità assistenziale dei minori e degli alunni con disabilità.
2. Il Comune di Marcon eroga a favore dei minori e alunni con disabilità un servizio di assistenza in ambito scolastico (dalla scuola materna alla scuola secondaria di II grado pubbliche e non) e nei vari contesti sociali e socio educativi (ad esempio asili nido).
3. È finalità del servizio:
 - assicurare il diritto allo studio, l'inclusione scolastica in collaborazione con la famiglia e con gli organi della scuola;
 - favorire l'integrazione nei vari ambiti sociali avendo come riferimento la persona, considerata nella globalità della sua evoluzione e del suo sviluppo;
 - rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli alla partecipazione alla vita scolastica e sociale, promuovendo l'autonomia, la socializzazione e la relazione.
4. Il conseguimento delle finalità del presente regolamento spetta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marcon.
5. Sono oggetto del presente regolamento:
 - il servizio di integrazione scolastica;
 - il servizio presso i centri estivi;
 - il servizio di continuità assistenziale;
 - i progetti personalizzati ai fini dell'integrazione scolastica e sociale.

Art. 2 - Destinatari del servizio

1. Sono destinatari dei servizi di cui al presente regolamento gli alunni (anche maggiorenni) e i minori con disabilità residenti o domiciliati (previa autorizzazione e impegno spesa da parte del Comune o dell'Azienda ULSS di residenza) nel Comune di Marcon che si trovano nelle condizioni stabilite dalla normativa:
 - Legge 5/02/92 n. 104, in particolare art. 8-12-13-15;
 - Decreto ministeriale 09/07/92 "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5/02/92, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - Circolare Regione del Veneto 30/10/93 n. 33;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 24/02/94 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/06 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap", ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - Deliberazione di Giunta Regionale 17/07/07 n. 2248 "Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica" (DPCM 23 febbraio 2006 n. 185);

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Decreto Legislativo 66/17 “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;
- Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Regolamento Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).

Art. 3 – Caratteristiche del personale impiegato

Le prestazioni vengono fornite da personale in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario conseguito in base ai corsi biennali o ai corsi di aggiornamento organizzati/autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della Decreto di Giunta Regionale 3446/86, o equipollente se di altre Regioni o Stati Europei, anche avvalendosi di ditta esterna.

L’eventuale utilizzo da parte della Ditta Aggiudicataria dei servizi di cui sopra di personale sprovvisto del titolo richiesto, o con titolo diverso, dovrà essere adeguatamente motivato e concordato d’intesa con il Servizio Sociale.

All’interno dei progetti personalizzati ai fini dell’integrazione scolastica e sociale è possibile valutare l’utilizzo di altre professionalità specifiche.

Capo II – Gli interventi oggetto del regolamento

Art. 4 - Attività dell’ufficio servizi sociali ai fini dell’integrazione scolastica

L’Ufficio Servizi Sociali, ai fini dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, provvede alla progettazione di ciascun intervento, sia dal punto di vista del contenuto che del metodo, in particolare riguardo:

- alla quantificazione del monte ore settimanale per ciascun alunno, che avviene nell’ambito e nei limiti del monte ore complessivo disponibile. Il numero di ore previste deve intendersi indicativo e potrà essere soggetto a modifiche, sia in aumento che in diminuzione, in rapporto al numero e alle necessità degli alunni ed in funzione delle effettive esigenze contenute nei Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- all’organizzazione dell’orario del personale da destinare al servizio, di concerto tra la ditta aggiudicataria del servizio e la scuola;
- all’eventuale compresenza dell’insegnante di sostegno e dell’operatore socio-sanitario su valutazione del Servizio, solo per situazioni di eccezionale complessità;
- alla previsione e calendarizzazione degli incontri di programmazione, coordinamento e verifica da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico;
- alla comunicazione per iscritto alle famiglie e alle scuole del numero di ore di assistenza scolastica assegnate. Al momento della presa in carico l’operatore socio-sanitario riceve dalla famiglia, dal servizio sociale competente, le informazioni relative alla persona con disabilità necessarie alla realizzazione del progetto di inclusione scolastica. L’operatore socio-sanitario potrà essere preventivamente presentato alla famiglia.

Art. 5 - Tipologia delle prestazioni del servizio per l’integrazione scolastica

Ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge 5/02/92 n. 104, che prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, le prestazioni del servizio di integrazione scolastica consistono in:

- assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, capacità di deambulazione, ecc..) da intendersi con valenza socio-educativa;
- sostegno nella deambulazione, nel corretto movimento e nel mantenere la postura corretta;
- affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- supporto nella partecipazione alle attività volte a favorire l'integrazione nel gruppo dei pari e/o nel gruppo classe;
- supporto nell'attività ricreativa e pratico motoria;
- interventi di supporto ad attività diverse contenute nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- interventi di supporto alle attività inerenti l'apprendimento scolastico;
- accompagnamento nelle uscite didattiche;
- accompagnamento nel tragitto da casa a scuola e viceversa su indicazione e autorizzazione degli uffici competenti, solo per situazioni di eccezionale complessità.

Nell'ambito del servizio espletato gli operatori devono:

- collaborare alla predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- partecipare, su richiesta delle scuole e autorizzazione del preposto servizio, agli incontri ritenuti necessari alla programmazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), e allo svolgimento e verifica degli interventi da attuare, apportando il proprio contributo professionale;
- contribuire alla individuazione dei bisogni degli alunni disabili nel contesto scolastico segnalandoli agli insegnanti;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sul minore con disabilità e alla sua famiglia;
- partecipare agli incontri di verifica, individuali o di gruppo almeno due volte all'anno, con le Assistenti Sociali del servizio comunale competente.

Art. 6 - Modalità di accesso al servizio di integrazione scolastica

L'accesso alle prestazioni avviene a seguito di certificazione della competente Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/2/06 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" e della Deliberazione di Giunta Regionale Veneto 17/7/07 n. 2248 "Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185)". In sede di U.V.M.D. viene certificata l'eventuale condizione di gravità dell'alunno e la necessità o meno della presenza dell'operatore addetto all'integrazione scolastica per l'autonomia personale o per la comunicazione e la relazione.

Art. 7 - Quantificazione oraria degli interventi

La quantificazione oraria degli interventi viene effettuata dall'Ufficio Servizio Sociale tenendo conto dei seguenti elementi:

- diagnosi e certificazione di gravità ai sensi della l. 104/92;
- tipologia delle prestazioni da erogare;
- obiettivi del progetto ai fini dell'integrazione scolastica.

Per le situazioni per le quali non viene certificata la gravità, ma prevista ugualmente la presenza dell'operatore ai fini dell'integrazione scolastica, è possibile autorizzare fino ad un massimo di 10

ore settimanali su una frequenza scolastica di 5 giorni oppure un massimo di 12 ore settimanali su una frequenza scolastica di 6 giorni.

Per le situazioni in cui viene certificata la gravità è possibile riconoscere fino ad un massimo di 18 ore alla settimana.

Le ore assegnate non dovranno sovrapporsi con quelle dell'insegnante di sostegno o di altri operatori diversi dall'insegnante curricolare e considerata l'effettiva frequenza scolastica.

Per particolari situazioni che richiedono un'elevata assistenza personale durante l'orario scolastico e per le quali non è possibile armonizzare gli interventi con operatori dedicati ad altri alunni con disabilità presenti nel plesso, è possibile prevedere la compresenza con altri insegnanti o operatori, comunque per un massimo di 30 ore settimanali nei limiti della disponibilità economica dell'Ente.

Le ore non utilizzate dal beneficiario non possono essere successivamente recuperate.

Art 8 - Attività del Servizio presso i centri estivi e modalità di accesso

Durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, per le persone già titolari del servizio di integrazione scolastica, viene assicurata la continuità del servizio presso i centri estivi all'interno del Comune di Marcon o in territori limitrofi nella misura di quattro settimane e per un massimo di 36 ore settimanali.

In situazioni specifiche e debitamente motivate, su valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali, è possibile provvedere all'attivazione del Servizio Centri Estivi anche per persone non titolari del servizio di integrazione scolastica.

In alternativa, per specifiche progettualità legate alla gravità della situazione e su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il servizio può essere svolto presso il domicilio per un numero massimo di 15 ore settimanali, sempre nella misura massima di quattro settimane.

Ulteriori settimane possono essere erogate nei limiti delle risorse disponibili.

Per accedere al servizio la famiglia dovrà fare richiesta su apposito modulo prendendo contatti con l'assistente sociale di riferimento entro il 15 maggio di ogni anno.

Le ore non utilizzate dal beneficiario non possono essere successivamente recuperate.

Art. 9 - Attività del Servizio di continuità assistenziale e modalità di accesso

Oltre al servizio di integrazione scolastica e sociale e al servizio presso centri estivi, l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Marcon su richiesta della famiglia e/o tutore, valuta la predisposizione di un Piano di Continuità Assistenziale finalizzato a:

- favorire la crescita evolutiva del minore con l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle sue capacità sotto il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della relazione nei vari contesti di vita del minore (ricreativi/aggregativi/domiciliari);
- favorire la permanenza del minore nel proprio ambiente familiare e sociale.

Per il servizio di continuità assistenziale si prevede un monte ore massimo di 10 ore settimanali e si terrà conto di eventuali altre risorse pubbliche attive. Detto monte ore potrà essere superato solo in casi eccezionali di particolare gravità.

L'Ufficio Servizio Sociali redige il Piano di Continuità Assistenziale (PCA) in accordo con la famiglia e contenente:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la tipologia delle prestazioni da erogare;
- la quantità (espressa in numero di ore nelle varie combinazioni possibili, ovvero giornaliera, settimanali, mensili, periodiche);
- la durata complessiva dell'intervento;
- tempi e modalità di verifica.

Le ore non utilizzate dal beneficiario non possono essere successivamente recuperate.

Art. 10 - Progetti Personalizzati ai fini dell'integrazione scolastica e sociale e modalità di accesso

Ai sensi dell'art. 16 della legge 328/2000, il presente regolamento prevede la possibilità di coinvolgimento della famiglia nella gestione del progetto personalizzato. Quindi, per particolari situazioni che possono richiedere l'utilizzo di professionalità specifiche, è prevista la possibilità di riconoscere, all'interno delle risorse disponibili, progetti personalizzati. In tale fattispecie è prevista l'assunzione diretta del personale da parte della famiglia secondo la normativa vigente.

Tale risorsa è attivabile nel contesto scolastico, nel contesto domiciliare e nei vari contesti sociali e socio educativi, in alternativa ai servizi di integrazione scolastica e sociale, al servizio presso i centri estivi e al servizio di continuità assistenziale.

All'interno delle risorse disponibili, il servizio terrà in considerazione i seguenti criteri di priorità:

- continuità di progetto in essere;
- progetto ai fini dell'integrazione scolastica;
- altre risorse pubbliche erogate.

L'entità del finanziamento è quantificata sulla base del numero di ore autorizzate e in base al costo orario.

La quantificazione delle ore in ambito scolastico di tutti i progetti personalizzati autorizzati dal servizio competente, terrà conto di quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Per il costo orario riconosciuto si fa riferimento al valore più basso tra quelli offerti dalla ditta aggiudicataria per il servizio Cure Familiari. Tale importo è comprensivo di eventuali contributi e TFR.

Entro il mese di giugno di ogni anno, la famiglia dovrà far pervenire all'assistente sociale di riferimento il progetto, che dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente e del minore;
- diagnosi del minore;
- frequenza e plesso scolastico;
- motivazione della scelta del progetto e suoi obiettivi;
- quantificazione economica complessiva sulla base del calendario scolastico e per il periodo estivo;
- curriculum vitae degli operatori individuati;
- dichiarazione che la famiglia si farà carico della sostituzione dell'operatore in caso di sua assenza.

Eventuali domande pervenute fuori dal termine sopra riportato possono essere valutate nei limiti delle risorse disponibili.

L'Ufficio Servizi Sociali provvede alla comunicazione per iscritto alle famiglie e alle scuole del numero di ore autorizzate e i nominativi degli operatori individuati.

Per quanto concerne la tipologia delle prestazioni, il personale individuato dalla famiglia dovrà attenersi a quanto già previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi ai centri estivi e a domicilio, si applica la disciplina dell'art. 8 e dall'art. 9 del presente regolamento.

Il rimborso avviene sulla base della presentazione della documentazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto. La rendicontazione della spesa sostenuta deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, pena la decadenza del diritto al rimborso.

Art. 11 - Diritti e Doveri

La scuola, la famiglia, i centri estivi ed extrascolastici e l'operatore mantengono un comportamento collaborativo, nel rispetto delle esigenze della persona con disabilità e della professionalità dell'operatore socio-sanitario. Eventuali necessità, inadempienze ed irregolarità potranno essere segnalate per iscritto da ciascuno dei succitati attori con le modalità che verranno individuate dal Servizio competente.

La famiglia si impegna a comunicare l'assenza del figlio e la previsione del suo rientro. In caso di mancata comunicazione, il servizio viene sospeso dal secondo giorno fino a comunicazione del rientro da parte della famiglia.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività dell'atto con cui viene approvato.